

Art. 36. - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella ricerca, nello studio, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro ogni forma di discriminazione.

2. Il Comitato ha il compito, in particolare, di:

a) promuovere pari opportunità tra tutte le componenti che lavorano o studiano nell'Università proponendo misure e azioni dirette a prevenire, contrastare e rimuovere ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla diversa abilità, alla religione, alla lingua, alle convinzioni personali e politiche, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro e nella sicurezza sul lavoro;

b) predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità;

c) promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche tramite attività a carattere scientifico, formativo e culturale;

d) attuare azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione morale, fisica o psicologica e assicurando l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

3. Il Comitato assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.

Il Comitato assume tutte le altre funzioni, previste dalla legge e dai contratti collettivi, attribuite ai comitati per le pari opportunità e ai comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*.

4. L'Università fornisce al Comitato tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.

5. Il Comitato adotta il proprio Regolamento, che è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

6. Il Comitato, costituito con atto del Direttore Generale, è composto da:

a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'Ateneo, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato;

b) un numero di rappresentanti dell'amministrazione, individuati con procedura elettorale, pari a quello complessivo di cui alla lett. a), in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato; il numero degli eligendi è individuato in modo da assicurare una rappresentanza paritaria del personale docente e tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici;

c) due rappresentanti degli studenti, uno dei dottorandi ed uno degli specializzandi.

Il Comitato è formato da altrettanti componenti supplenti che partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei titolari.

Le modalità di individuazione dei componenti del Comitato sono stabilite da apposito Regolamento.

Il Comitato ha composizione paritetica, in modo da assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il delegato alla diversa abilità, ove nominato.

7. Il Comitato elegge al suo interno un/a Presidente scegliendolo/a nell'ambito della componente di cui al comma 6, lett. b).

8. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi hanno diritto di voto nelle materie di competenza del Comitato, ad eccezione di quelle inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.

9. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e specializzandi durano in carica due anni.

